

## TI\_GERICHTE 38.2025.32 vom 26. September 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-09-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2025.32](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2025.32)

FR: TI\_GERICHTE 38.2025.32 du 26 septembre 2025

IT: TI\_GERICHTE 38.2025.32 del 26 settembre 2025

### Erwägungen

#### E. 20

maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002). 2.5. Nella concreta evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l'URC ha constatato che la ricorrente, contestualmente al suo annuncio per il collocamento a partire dal 1° dicembre 2024, e meglio dalla fine della stagione lavorativa presso il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, aveva dichiarato di aver svolto, nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024, 62 ricerche di lavoro (4 a febbraio 2024, 5 a marzo 2025, 4 ad aprile 2024, 4 a maggio 2024, 4 a giugno 2024, 4 a luglio 2024, 4 ad agosto 2024, 12 a settembre 2024, 10 a ottobre 2024 e 12 a novembre 2024; cfr. doc. 1; 6). La consulente del personale, rilevando che l'assicurata "(...) ha presentato delle ricerche di lavoro svolte solamente di persona (timbri), la sua zona di ricerca è stata principalmente \_\_\_\_\_ in un paio di occasioni è arrivata a \_\_\_\_\_ a scendere a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e una volta un paio di ricerche a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_". Le ricerche di lavoro presentate sono state valutate dal nostro ufficio qualitativamente insufficienti per tutto il periodo, nel mese di ottobre ha presentato delle ricerche anche quantitativamente insufficienti presentando 2 timbri presso lo stesso datore di lavoro (\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) e (\_\_\_\_\_)", il 13 gennaio 2025 le ha inviato una "Richiesta di giustificazione" con cui l'ha invitata a motivare, entro il 20 gennaio 2025, il suo comportamento, allegando l'eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni. La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 1). L'insorgente, il 20 gennaio 2023, ha risposto: "Le ricerche che ho svolto a novembre 2024 presso \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_ sono due negozi separati. Uno è intimo donna e l'altro è un parrucchiere. Sono uno accanto all'altro ma gestiti da due persone diverse, sono imparentati uno lo gestisce la mamma e l'altro la figlia. Le ricerche che ho svolto a ottobre 2024 presso \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono due società diverse che sono gestite dalla stessa persona. Mi impegnerò in futuro a scrivere più lettere. Queste sono le mie giustificazioni." (Doc. 2) Dal profilo procedurale l'URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell'insorgente garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124). L'amministrazione, con decisione formale del 21 febbraio 2025, ha sospeso l'assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per sedici giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024 precedenti l'iscrizione in disoccupazione del 1° dicembre 2024 (cfr. doc. 3; consid. 1.2.). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 28 aprile 2025 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.). 2.6.

Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l'altra (ad es. nel settore dell'edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q. contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, *Alcuni compiti ...*, pag. 21; 24-25). Il TCA ha pure deciso che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001). In tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell'impiego del Canton Friburgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l'attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione. La nostra Massima Istanza ha precisato che quell'assicurato rientrava nella categoria degli assicurati la cui disponibilità è limitata soltanto agli impieghi di durata e frequenza irregolari, che non vogliono o non possono accettare un lavoro fisso e che si assumono così, dal profilo dell'idoneità al collocamento, il rischio inerente di una perdita di lavoro tra due impieghi. L'Alta Corte, in un'ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata. Inoltre con giudizio 8C\_459/2007 dell'11 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato l'inidoneità al collocamento dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 di un'assicurata sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno. In una sentenza 8C\_146/2023 del 30 agosto 2023 la nostra Massima istanza ha respinto il ricorso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, svolgendo da sei anni attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro e ricercando un impiego soltanto negli ultimi tre mesi di attività. Il TF ha, inoltre, escluso una disparità di trattamento con gli assicurati al beneficio di indennità di disoccupazione, i quali dispongono di tempo libero per effettuare le ricerche di lavoro. Al riguardo cfr. pure STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2019.22 dell'8 luglio 2019 consid. 2.7.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.6.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.7. 2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che effettivamente le modalità con le quali la ricorrente ha ricercato una nuova occupazione nel periodo dal 12 febbraio al 30 novembre 2024 non siano conformi a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla prassi

amministrativa. Al riguardo va osservato che l'insorgente nell'arco di tempo in questione ha sì indicato di aver effettuato 62 ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.6.), tuttavia le stesse sono state svolte candidandosi spontaneamente (cfr. doc. 1; 3; A1; consid. 1.2.). Contrariamente a quanto preteso dalla parte ricorrente, la quale sostiene che non esista una graduatoria tra le modalità di ricerca (cfr. doc. I; consid. 1.3.), un assicurato deve, invece, principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono quindi a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.9., STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2019.22 dell'8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dall'assicurata con giudizio 8C\_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.). È in caso di carenza di annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee. L'insorgente doveva, peraltro, essere ben al corrente di tale prescrizione, ritenuto, in primo luogo, che nella sentenza 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.4. e 2.7. questa Corte, pur limitando l'esame delle ricerche di lavoro esperite da RI 1 agli ultimi tre mesi prima dell'iscrizione in disoccupazione del 1° novembre 2022, ha evidenziato, conformemente a quanto indicato dall'amministrazione (cfr. doc. A1; III), da un lato, che la giurisprudenza relativa ai lavoratori con attività stagionale (come nel caso, già allora, della ricorrente) prevede che tali assicurati devono svolgere le ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Dall'altro, che un assicurato deve prioritariamente fare riferimento ad annunci di lavoro pubblicati. In secondo luogo, che il 17 novembre 2023 la ricorrente ha firmato un protocollo di colloquio in cui era stato specificato: "(...) In caso di (re) iscrizione all'URC alla fine del periodo lavorativo stagionale, le ricerche di lavoro saranno oggetto di una rigorosa valutazione, qualitativa e quantitativa, si richiede pertanto un impegno serio e concreto con l'obiettivo di ridurre o evitare la disoccupazione. L'obiettivo è quello di reperire un impiego a tempo indeterminato o trovare un lavoro sostitutivo (anche fuori dalla propria professione usuale), per il periodo d'inattività. In particolare le ricerche di lavoro devono essere: - nel corso della stagione lavorativa almeno 4 ricerche mensili, mentre negli ultimi 3 mesi prima della fine del contratto di lavoro determinato, sono richieste almeno 12 ricerche di lavoro mensili, distribuite su tutto l'arco del mese; - effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono sui mezzi di informazione: giornali, siti aziendali, piattaforme internet, riviste settoriali, servizio di informazione presso l'URC [www.job-room.ch](http://www.job-room.ch); - rispettati i requisiti posti dal datore di lavoro ed essere adeguate alla propria formazione, all'esperienza lavorativa e alle capacità professionali e/o personali; - effettuate candidature spontanee solo in assenza di annunci d'impiego di posti vacanti adeguati al proprio profilo. Si chiede di candidarsi anche per offerte di lavoro fuori Cantone, ad esempio per impieghi durante la stagione invernale. Per il settore gastro-alberghiero, in particolare, si segnalano i siti, [www.hoteljob.ch](http://www.hoteljob.ch) e [www.hotelcareer.ch](http://www.hotelcareer.ch). Tutta la documentazione (copie delle domande e risposte ricevute) dovrà essere consegnata al momento dell'iscrizione all'URC. La informiamo che se non dovesse attenersi alle disposizioni ricevute sarà decisa una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione oppure la sua idoneità al collocamento potrebbe essere valutata

e, il suo diritto alle indennità di disoccupazione negato.” (Doc. 5) Gli annunci di lavoro sono, del resto, consultabili gratuitamente facendo capo alla versione online della maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi (cfr. [www.cdt.ch](http://www.cdt.ch) ; [www.laregione.ch](http://www.laregione.ch) ; [www.nzz.ch](http://www.nzz.ch) ; cfr. STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012; STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.9.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009), rispettivamente tramite piattaforme specifiche per la ricerca di lavoro (cfr. [www.indeed.ch](http://www.indeed.ch) ; [www.carriera.ch](http://www.carriera.ch)). È vero che un incontro di persona con il potenziale datore di lavoro è certamente importante e decisivo al fine del reperimento di un impiego. È altrettanto vero, tuttavia, che il fatto di candidarsi prioritariamente per occupazioni che risultano da annunci pubblicati non significa, comunque, che non vi sia la possibilità di interagire di persona con il potenziale datore di lavoro, proponendosi, se del caso e a seconda dell’ambito professionale, direttamente presso il luogo di lavoro oppure durante un primo colloquio conoscitivo. A quest’ultimo riguardo si evidenzia che un curriculum vitae che metta ben in evidenza le proprie competenze è utile per destare l’interesse di un potenziale datore di lavoro e quindi per avere più probabilità di essere convocati a un incontro (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.9. relativa alla ricorrente; doc. A1; consid. 1.2.). Va, altresì, sottolineato che le ricerche svolte nell’arco di tempo dal 12 febbraio al 30 novembre 2024 sono state compiute prevalentemente a \_\_\_\_\_, ossia nella zona limitrofa al domicilio di \_\_\_\_\_ dell’assicurata. Soltanto una quindicina di ricerche, su 62 effettuate, sono state intraprese nel \_\_\_\_\_ e nel \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 6). Al contrario di quanto asserito nel ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.3.), proprio perché gli sforzi compiuti dalla ricorrente al fine di reperire una nuova occupazione, quasi esclusivamente quale venditrice e parrucchiera, non sono specialistici, si giustificava, in concreto, un ampliamento territoriale e regionale dei luoghi dove ricercare un impiego. L’insorgente, diversamente da quanto enunciato nel Protocollo del 17 novembre 2023, nemmeno si è candidata “(...) per offerte di lavoro fuori Cantone (per esempio per impieghi durante la stagione invernale)” (cfr. doc. 5) . Il TCA ha, d’altronde, già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.38 del 15 maggio 2017 consid. 2.8.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; RDAT I-1994, pag. 206-207). Per completezza è, infine, utile ribadire (cfr. doc. A1; consid. 1.2.) che il Tribunale federale ha, ad ogni modo, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, come già evidenziato, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta ( cfr. consid. 2.2.; STF 8C\_477/2022 del 14 giugno 2023 consid. 6.1.2.; STF 8C\_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C\_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.). Alla luce di tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che il comportamento della ricorrente, nel periodo dal 12 febbraio al 30 novembre 2024, non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego, a prescindere dall’aspetto quantitativo, valide dal profilo qualitativo. L’insorgente, in tale arco di tempo,

ha così violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.2.). A ragione, dunque, l'URC l'ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c. (cfr. consid. 2.2.). 2.8. Per quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'allora Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza sfociata nella sentenza STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002. Essa prevede che: "(...) 1. Periodo di tempo da esaminare L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi) . (...). 3. Durata della sospensione La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue: 3-4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1■2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201) Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002). La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni. Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI ID p.to D79 della SECO (cfr. consid. 2.4.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche. Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10). Al riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che: "(...) La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue: - durante i tre mesi prima della disoccupazione ricerche insufficienti 3 giorni / per ogni mese ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni mese - durante ogni mese nel resto dell'anno ricerche insufficienti 1 giorno ricerche inesistenti 2 giorni in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL." (cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.) In proposito cfr. STCA 38.2023.32 del 15 settembre 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.10.; STCA 38.2019.22 dell'8 luglio 2019 consid. 2.9.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.; STCA

38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.12. Nel caso in esame l'URC ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa delle insufficienti ricerche di lavoro dal 12 febbraio al 30 novembre 2024 (cfr. consid. 2.7.) per sedici giorni ( “3 giorni per mese per i mesi di novembre, ottobre, settembre, 1 giorno per mese per i mesi di agosto, luglio, giugno, maggio, aprile e marzo, febbraio 2024” ; cfr. doc. 3). Tutto ben ponderato e ritenuto, segnatamente, che l'assicurata era già stata sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di impiego nel mese di ottobre 2022, in particolare in quanto si era candidata unicamente in modo spontaneo senza rispondere ad alcun annuncio di lavoro (questo Tribunale con sentenza 38.2023.30 del 28 agosto 2023 ha ridotto la sanzione da tre a due giorni, tenendo conto del fatto che grazie ai suoi sforzi di ricerca precedenti alla disoccupazione l'insorgente aveva comunque potuto svolgere delle ore di lavoro nel mese di novembre 2022 e conseguire così un guadagno intermedio), la sospensione di sedici giorni inflitta alla ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell'amministrazione (cfr. (cfr. STF 8C\_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.5.; STF 8C\_555/2022 dell'8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C\_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C\_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C\_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C\_67/2020, 8C\_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C\_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C\_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C\_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012). Va, infine, rilevato che il breve periodo di iscrizione in disoccupazione dell'insorgente dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.3.) non è rilevante ai fini della commisurazione della sanzione. L'Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo la nostra Massima Istanza se la durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio. Cfr. pure STF 8C\_556/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4.3.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.11.; STCA 38.2012.49 del 18 ottobre 2012; STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008. 2.9. La decisione su opposizione del 28 aprile 2025 deve, conseguentemente, essere confermata. 2.10. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola

legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.13 del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell'assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_91/2025 del 10 marzo 2025 ; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.